

# MUTUA GEMINIANA

## STATUTO

### Denominazione

#### Art.1

E' costituita, con sede centrale in Modena una società di mutua assistenza sanitaria, socio-sanitaria e socio-assistenziale integrativa con denominazione di "MUTUA GEMINIANA Società di Mutuo Soccorso". E' regolata dalla legge del 15 aprile 1886, n. 3818, dal D. Lgs. 460/97, dall'art. 46 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 e dalle rispettive modifiche e variazioni allo stato intervenute. Per creare un più stretto rapporto tra prestazioni sanitarie pubbliche e private, è stato emanato il D.Lgs. 229/99, utile all'istituzione di forme integrative di assistenza al Servizio Sanitario Nazionale (Fondi, Casse, Mutue).

Nel decreto vengono indicate finalità, fonti istitutive, modalità di gestione e le prestazioni sanitarie che detti Enti possono fornire.

La normativa è completata dal D.Lgs. 460/97 nel quale, altresì, si stabilisce che i contributi associativi versati dai soci a società di mutuo soccorso, che operano nel settore dell'assistenza sanitaria, possono essere detraibili fiscalmente nei limiti di legge.

#### Art. 2

La società di mutuo soccorso ha personalità giuridica, ha finalità mutualistiche e persegue fini di mutuo soccorso, con esclusione di qualsiasi attività di lucro e si autogoverna secondo le vigenti leggi in materia. La sua attività può essere svolta in tutto il territorio della Repubblica Italiana, può aderire a organismi rappresentativi della mutualità in ambito nazionale ed europeo, e dare vita o aderire a consorzi, ad altre forme di partecipazione e a gestioni associate con altri organismi, finalizzate alla realizzazione dell'attività mutualistica conforme allo scopo sociale.

In conformità alle disposizioni della legge n. 3818/1886, nella società di mutuo soccorso:

- a) è esclusa ogni distribuzione di dividendi ed avanzi di gestione di qualsiasi natura;
- b) è fatto divieto di emissione di strumenti finanziari, di qualsiasi natura;
- c) è fatto divieto assoluto di distribuire le riserve tra i soci;
- d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

### Scopo Sociale

#### Art. 4

La società di mutuo soccorso **ha per scopo l'attività di mutuo soccorso** a favore dei soci e dei loro familiari e **l'erogazione di assistenza** sanitaria, socio-sanitaria e socio-assistenziale integrativa rispetto a quella fornita dallo Stato e da altri organismi pubblici, **sia direttamente che indirettamente** e con le modalità e nei limiti fissati dallo Statuto e dal Regolamento.

La società di mutuo soccorso è un organismo NO-PROFIT che ha come obiettivo principale quello di garantire ai propri associati ed alle loro famiglie una protezione del "VALORE SALUTE", attraverso l'offerta di servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali integrativi rispetto ai livelli standard di assistenza garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale.

La società di mutuo soccorso vuol essere espressione di valori positivi: il vincolo di solidarietà, che lega i soci, è finalizzato a garantire la loro permanenza all'interno della mutua indipendentemente dall'età.

In questo modo la mutualità interviene a ripristinare equilibrio laddove per ragioni di salute o di vecchiaia, questo viene compromesso. **Assistere i Soci per tutta la vita, anche quando diventano più anziani e sono più bisognosi di cura ed assistenza è la missione primaria di questa società.**

Inoltre la società di mutuo soccorso **intende calmierare il mercato dei costi sanitari, facendo valere il potere contrattuale di tanti Soci uniti** insieme e incentivando una spesa corretta.

#### **Art. 5**

La società di mutuo soccorso ha scopo mutualistico; la stessa, priva di scopo di lucro, opera a favore dei propri soci effettivi e loro familiari, al fine di far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità nei settori sanitario, previdenziale e dei servizi socio-assistenziali.

La mutua può aderire a organismi mutualistici simili (società di mutuo soccorso, cooperative, associazioni) sia a livello regionale e nazionale che internazionale al fine di perseguire, anche in via mediata le finalità mutualistiche di cui al presente statuto.

Alla mutua possono altresì aderire enti ed associazioni in modo tale che i soci o lavoratori di questi ultimi possano usufruire delle prestazioni della mutua previa adozione di specifiche convenzioni.

#### **Soggetti Iscrizioni**

#### **Art. 6**

Possono **essere soci tutti i cittadini** e, nei limiti di quanto indicato all'art. 5, **enti ed associazioni** che verranno iscritti in un'apposita sezione unitamente ai rispettivi lavoratori o soci ove questi ultimi in seguito ad apposita convenzione siano fruitori di determinati prestazioni mutualistiche.

Possono iscriversi alla società di mutuo soccorso **tutti i cittadini residenti in Italia**, che esercitano o hanno esercitato un'attività lavorativa, **in possesso dei diritti civili**.

L'Organo Amministrativo per particolari benemerienze può attribuire, a non iscritti alla società di mutuo soccorso, la qualifica di Socio Onorario.

I Soci Onorari non hanno obblighi contributivi, né diritto ad alcuna prestazione, e non sono eleggibili alle cariche sociali, ma possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

#### **Art. 7**

**L'iscrizione deve comprendere tutti i componenti del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia**, salvo i casi previsti dal Regolamento.

#### **Art. 9**

Per l'iscrizione alla Mutua Geminiana sono richiesti la presentazione della domanda da compilare sull'apposito modulo e del certificato dello stato di famiglia o autocertificazione ai sensi di legge.

In ogni caso l'assunzione della qualifica di Socio è subordinata al versamento delle quote di iscrizione e dei contributi di cui all'art 18.

#### **Art. 10**

Le domande di iscrizione **sono sottoposte all'esame ed al giudizio insindacabile** dell'Organo Amministrativo, **che decide entro due mesi** dalla data di ricezione della stessa.

Trascorso tale termine, la domanda si intende respinta.

#### **Art. 11**

L'accoglimento della domanda di iscrizione impegna il titolare del rapporto di associazione al regolare e tempestivo pagamento degli importi contributivi per sé e per i familiari per tre anni oltre all'anno di iscrizione. L'iscrizione si intende rinnovata tacitamente di tre anni in tre anni, salvo disdetta a mezzo lettera raccomandata da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza triennale.

#### **Art. 12**

L'iscrizione decorre dal primo giorno del mese in cui la domanda è accettata.

#### **Art. 13**

L'erogazione dell'assistenza sanitaria decorre in via generale dopo 90 giorni successivi al pagamento delle quote di iscrizione e premi (laddove previsti), salvo quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto e dal Regolamento.

### **Art. 18**

Per l'iscrizione alla società di mutuo soccorso sono richiesti:

- a) il versamento "una tantum" della quota di iscrizione per ogni persona iscritta;
- b) il versamento anticipato del contributo associativo annuo pro-capite, o dei ratei mensili di competenza, allorché l'iscrizione avvenga nel corso dell'anno, differenziato per tipo di assistenza e per soggetto esposto, nella misura fissata dall'Organo Amministrativo.

La quota di iscrizione e il contributo associativo non sono trasmissibili, né restituibili, né rivalutabili.

### **Art. 19**

Il titolare del rapporto associativo che non ottemperi al tempestivo versamento dei contributi perde il diritto a qualsiasi assistenza per sé e per i famigliari. L'assistenza verrà ripristinata 30 giorni dopo la avvenuta regolarizzazione amministrativa, consistente nel versamento dei contributi e degli interessi di mora.

### **Art. 20**

Per il recupero dei contributi degli iscritti morosi e per la inadempienza dell'impegno triennale di cui all'art. 11 del presente Statuto, la società di mutuo soccorso adirà all'azione giudiziaria ordinaria chiedendo anche il rimborso delle spese legali ed amministrative.

### **Art. 23**

**L'assistenza per diverse prestazioni previste può essere erogata sia nella forma indiretta mediante sussidi che nella forma diretta,** ove la società di mutuo soccorso sia in grado di avere proprie strutture sanitarie o riesca a co-gestire, od a convenzionarsi con esse, attraverso appositi accordi, strutture sanitarie pubbliche e/o private.

**La società di mutuo soccorso non è in alcun modo responsabile per prestazioni** compiute da strutture sanitarie pubbliche e/o private con le quali ha concluso apposite convenzioni.

### **Art. 24**

E' data facoltà all'Organo Amministrativo di **predisporre nel regolamento l'elenco delle malattie o dei disturbi esclusi categoricamente da qualsiasi forma di assistenza e contribuzione.** Dato il progresso scientifico, medico e tecnologico, l'Organo Amministrativo, consultato l'organo sanitario della società di mutuo soccorso, costituito da medici di fiducia della società stessa nominato dallo stesso Organo Amministrativo, può decidere per quali malattie e/o disturbi, attualmente esclusi, i Soci possono ricevere prestazioni in forma diretta ovvero sussidi per l'assistenza indiretta.

### **Art. 25**

**Per il conseguimento delle prestazioni è fatto obbligo al titolare del rapporto di associazione di inoltrare la domanda di assistenza e di ottenere il nulla-osta,** secondo le modalità e i termini indicate nel Regolamento.

### **Art. 26**

Sono Organi della società di mutuo soccorso:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale, allorché previsto dalle leggi vigenti o dall'assemblea;
- e) il Collegio dei Probiviri.

### **Art. 35**

La gestione della società è autosufficiente ed è a regime di ripartizione tra i contributi e le prestazioni.

Entro il mese di novembre di ciascun anno l'Organo Amministrativo deve redigere il bilancio di previsione per la successiva gestione stabilendo le quote di iscrizione "una tantum" e i contributi associativi per i vari tipi di assistenza, nonché gli eventuali accantonamenti da destinare a fondi, nella misura necessaria a garantire il buon funzionamento e l'equilibrio economico e finanziario dell'ente ed i fondi necessari per le erogazioni straordinarie previste dall'art. 31 lett. m.

### **Art. 36**

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio l'Organo Amministrativo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale i bilanci consuntivo e preventivo.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Organo Amministrativo con decisione motivata, può prorogare tale termine fino a 180 gg. dalla chiusura dell'esercizio.